

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. n. 13995 dell'1.08.2019

Ordinanza Sindacale n. 22 dell'1/08 /2019

Oggetto: modifiche, integrazione e specificazioni all'ordinanza n. 19/2019 prot. n. 12327 del 9.07.2019 dal titolo “Cimitero comunale della Città di Tropea – Divieto di introdurre acqua nei portafiori e fiori freschi durante il periodo estivo dall'1.06.2019 al 30.09.2019” –

IL SINDACO

PREMESSO che:

durante i mesi estivi, con l'innalzarsi della temperatura, è necessario porre in essere provvedimenti tesi alla prevenzione di fenomeni di inquinamento, nocivi per la salute dei cittadini;

la presenza di fiori freschi nel cimitero comunale rappresenta una potenziale causa di inquinamento, per la rapida decomposizione determinata dal caldo intenso;

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in particolare l'art. 51 il quale stabilisce che “la manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco...”;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 39 dello Statuto Comunale;

RAVVISATA la necessità di un intervento di sospensione della introduzione di fiori freschi, limitatamente al periodo estivo,

ORDINA

Il divieto, nel Cimitero della Città di Tropea, di utilizzo di acqua nei portafiori e di introdurre al loro interno fiori freschi nel periodo dall'1 GIUGNO sino al 31 AGOSTO di ogni anno, consentendo nel predetto periodo, in via sostitutiva, l'impiego di fiori secchi ovvero finti.

Il divieto non include le orchidee in vaso e quelle recise munite di apposita fiala, le piante ornamentali, le composizioni di fiori freschi montate su spugna assorbente, tutte le composizioni floreali legate al rito funebre.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 fino ad un massimo di € 500.00, da applicare con i criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/81. Trova in ogni caso applicazione l'art. 16 della legge 689/81.

Il Comando della Polizia Municipale e chiunque altro cui spetti sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

DISPONE

La presente ordinanza dovrà essere:

- trasmessa al Comandante della Polizia Municipale al fine della verifica dell'esatto adempimento della presente;
- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici;
- pubblicata sul sito web del Comune;
- affissa in modo visibile all'ingresso del cimitero comunale.

La presente ordinanza non comporta assunzione di impegno di spesa.

Tropea li 1/08/2019

Il Sindaco della Città di Tropea
f.to Avv. Giovanni Macrì